



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"
Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI
☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238
XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008
✉ rmic8e4008@istruzione.it
Sito web: www.icviamarelli.edu.it

Roma, 14/09/2023
Circ. nr. 15

Al personale Docente della
Scuola secondaria di primo grado

Ai Genitori/Tutori degli alunni della
Scuola secondaria di primo grado

All'Albo on line

Al sito web

Agli Atti

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2023/2024 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado (limite massimo ore di assenza).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;
- VISTO** il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto- legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";
- VISTA** la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";

VISTO il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

DETERMINA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023/2024, è fissato come segue:

SSIG	N. ORE /SETTIMANA	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZA (75%)	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE (25%)
	30	990	742	248

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742,5 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso allo scrutinio per il passaggio alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **248** ore.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2023/2024) all'8 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Sulla base di quanto disposto nell'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe in casi eccezionali.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei docenti, come riportato nel Protocollo di Valutazione, ha ritenuto che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste quelle riportate nella Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, e cioè le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (il certificato del medico dovrà riportare la dizione generica “gravi motivi di salute” e consegnato entro sette giorni dal rientro a scuola altrimenti non sarà ritenuto valido);
- terapie e/o cure programmate (il certificato del medico dovrà riportare la dizione generica “terapie e/o cure programmate” e consegnato entro sette giorni dal rientro a scuola altrimenti non sarà ritenuto valido);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- situazioni note ma non certificate di fragilità sociale;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno **tre quarti** dell’orario annuale, comporta la non validità dell’anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Si ricorda che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si raccomanda ai docenti di classe di monitorare le assenze degli alunni e di comunicare tempestivamente, mediante il coordinatore di classe, al dirigente scolastico situazioni di discontinuità nella frequenza scolastica in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico. A tal uopo, come di consueto, nel corso dell’anno saranno emesse circolari con in dettaglio le operazioni da svolgere per la tutela dell’assolvimento dell’obbligo scolastico dei minori.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Enrico Farda

(Documento firmato digitalmente)

ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

- **Ai Docenti e alle Famiglie dell'I.C.**
 - **Al Personale Ata A.A. della Segreteria Didattica**
 - **Al Sito – Home page**
- **Alla Bacheca del Registro Elettronico**

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2022/2023 ai fini della valutazione finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR nr. 122/2009 artt. 2 e 14;

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 180,181;

VISTO il D.lgs. 62/2017 "Valutazione e certificazione delle competenze";

VISTI i DD.MM. 741 e 742 del 3/03/2017 attuativi del D.lgs. 62/2017;

VISTA la C.M. MIUR 1865 del 10/10/2017;

CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al limite di assenza fissato dalla normativa vigente **a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;**

VISTA la delibera n. 33 del Collegio Docenti del 23/11/2023, valida fino a nuova delibera di conferma e/o modifica, che ha i seguenti criteri di deroga al limite di assenza normativamente previsto per la validità dell'anno scolastico:

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati

Terapie e/o cure programmate

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Condizioni note e non certificate di fragilità sociale

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

DECRETA

Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale complessivo previsto dall'ordinamento.

In particolare, i giorni di assenza consentiti perché lo studente possa essere valutato in sede di scrutinio finale sono: 42.

Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare le assenze;

la Scuola, attraverso i docenti, è tenuta ad informare i genitori sulla quantità di assenze accumulate.

Resta comunque facoltà del Consiglio di Classe valutare se un elevato numero di assenze, benché al di sotto del limite consentito, non pregiudichi, comunque, l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato degli alunni interessati.